

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2880

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLI, BERNOCCO GARZANTI, GUERZONI, MASINA, BEEBE  
TARANTELLI, BECCHI, BERTONE, DIAZ**

*Presentata il 16 giugno 1988*

### Valorizzazione e tutela della musica leggera italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue come obiettivo prioritario quello della valorizzazione della « cultura musicale » in tutte le forme nelle quali essa trova espressione e in modo particolare viene posto l'accento su quel genere musicale, che per comodità definiamo « extracolto », al fine di contrapporlo alla musica colta (la musica lirica, la musica concertistica e le altre attività quali la musica corale e il balletto) che fino ad oggi è stata privilegiata sotto il profilo legislativo. Valorizzare il fenomeno musicale nel suo complesso, suscitando quindi l'interesse del legislatore verso quelle forme artistiche rimaste fino ad oggi al di fuori di ogni discorso normativo (perché ingiustamente considerate « poco culturali »), significa riconoscere quale valore abbia in assoluto la

musica nella formazione non solo della cultura personale di ogni individuo e della sua personalità, ma anche come elemento integrante del costume e della vita sociale di un Paese. E tutto ciò che il discorso musicale comporta (come il concetto di creatività o la possibilità di socializzazione che il possesso personale dei codici espressivi musicali offre a chiunque inizi a « fare musica ») vale non solo per la musica colta, ma anche per la musica extracolta (che comprende in sé la musica melodica, la musica popolare, rock, jazz, elettronica, ecc.) che in questi ultimi anni appare sempre di più come un validissimo elemento unificatore delle masse giovanili.

D'altra parte la latitanza legislativa ha provocato un isolamento e una mortificazione della musica « extracolta » italiana

che l'ha resa non competitiva con la musica anglo-americana; paradossalmente nel suo stesso paese di origine ad un simile ricettacolo di talenti giovanili viene ogni giorno preferita la musica proveniente dall'estero, fenomeno che non solo costringe i nostri artisti, per non soccombere, ad imitare forme musicali completamente estranee alla propria tradizione musicale, quanto comporta un ingente trasferimento di risorse all'estero (vedi tabella 1 allegata alla relazione).

Questa assenza di riconoscimento culturale, dal contesto puramente estetico, di valorizzazione di un genere musicale che esiste e che è ben presente nella vita sociale del paese, si riflette anche su altri aspetti come quello dell'educazione musicale nelle scuole, ma, soprattutto, quello del reperimento degli spazi dove i giovani possano « fare musica ».

La stessa Costituzione, al primo comma dell'articolo 9, proclama che « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura... »; è giunto il momento di valorizzare la musica in tutte le sue forme come un bene sociale. La presente proposta di legge infatti, oltre a delineare un percorso normativo riguardante in particolare la musica extracolta italiana, promuove anche alcune iniziative che interessano gli artisti in generale, le case discografiche, la comunità scolastica, ecc.

Allo scopo di sottolineare la necessità di legiferare nel campo della musica « extracolta » sono state compiute alcune indagini sotto il profilo statistico-economico, con l'obiettivo di confrontare i dati riguardanti il peso specifico economico dei due settori principali dell'attività musicale, la musica colta e la musica « extracolta ». Una prima indagine ha verificato il tasso medio di incidenza percentuale dei « Diritti di esecuzione delle opere di pubblico dominio » sui totali degli incassi lordi della sezione musica SIAE dal 1981 al 1986; si è potuto constatare come il suddetto tasso medio di incidenza delle opere di pubblico dominio (con le quali si può grosso modo identificare la musica colta), equivalga soltanto

al 3,2 per cento (vedi tabella 2 allegata alla relazione).

Il secondo studio, che riguarda l'imposta esatta dalla SIAE a favore dello Stato, mostra come nel 1986 sul piano dell'imposta degli spettacoli « ordinari », i proventi provenienti dalla musica « extracolta » (pari al 95 per cento circa dell'imposta esatta) prevalgano in misura schiacciante sui proventi d'imposta della musica colta (pari al 5 per cento circa del gettito complessivo).

Tenendo conto del fatto che mentre per la musica extracolta non esiste alcuna forma di contributo statale, al contrario per la musica colta esiste una normativa puntuale riguardante il finanziamento della musica lirica, concertistica, ecc., non è esagerato affermare che paradossalmente la musica « extracolta » finanzia la musica colta (i proventi statali derivanti dal primo settore servono, infatti, a creare i finanziamenti statali per il secondo settore).

Sul piano normativo l'attenzione del legislatore fino ad oggi si è rivolta, come abbiamo detto, solo alla musica colta.

La legge 14 agosto 1967, n. 800 (recante la nuova disciplina sugli enti lirici e le altre attività musicali) prende in considerazione solo le problematiche attinenti alla musica lirica, concertistica, corale e da operetta senza minimamente accennare ad altri generi.

La legge 30 aprile 1985, n. 163 (recante la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), all'articolo 2 stabilisce che la quota del Fondo unico per lo spettacolo da destinare alla musica e alla danza sia pari al 45 per cento, ma quando all'articolo 13 opera una ripartizione temporanea di quote (in attesa delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante) la suddetta legge assegna quote agli enti lirici e alle attività musicali concertistiche, corali e di balletto, escludendo ogni altro genere diverso da quello colto.

La presente proposta di legge inizia il discorso sui finanziamenti statali alla mu-

sica extracolta proprio partendo da una riformulazione del testo dei due articoli della legge succitata (articoli 5 e 19 della presente proposta di legge).

Assegnando una quota del Fondo unico per lo spettacolo alla musica italiana melodica, rock, jazz, ecc. si favorirebbe la promozione culturale del lavoro di tanti giovani talenti italiani che non riescono ad emergere (articolo 2 della proposta di legge). Il contributo statale verrà suddiviso a livello regionale prima e comunale poi, in modo tale da avvicinare il più possibile gli enti erogatori del finanziamento alle realtà musicali giovanili. Sono indicati i principi generali che le regioni dovranno osservare nel legiferare in materia (articolo 6 della proposta di legge). È stata, infatti, attribuita alle regioni la competenza a legiferare in materia, sulla base di quanto stabilito nel capo VII del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il settore dei beni culturali, con il quale veniva assegnato alle regioni il compito di svolgere « attività di promozione educativa e culturale attinenti alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni e fondazioni, società regionali, ecc. » (articolo 49). La competenza statale a legiferare nel campo musicale, è stata quindi delegata interamente alle regioni.

La presente proposta affronta poi altre problematiche inerenti la valorizzazione culturale e sociale della musica. Un problema di cui da anni si discute è quello dell'aliquota IVA sui prodotti fonografici. Prima del 1982 vigeva una discriminazione tra il regime fiscale del disco e quello del libro.

Finalmente tra il 1982 e il 1984 la distanza tra le due aliquote è stata abbreviata da alcuni interventi normativi che hanno ridotto l'aliquota IVA del prodotto fonografico dal 18 per cento al 10 per cento e infine al 9 per cento contro l'aliquota IVA del libro che dal 1980 è stata ridotta al 2 per cento. A sostegno della proposta di equiparazione del regime fiscale di questi due strumenti di diffusione della cultura (articolo 9 della

presente proposta di legge), sarà utile ricordare che vi è una sentenza della Corte di cassazione (Cassazione sezione I sentenza 8 gennaio 1969) nella quale si afferma che il significato di cultura « va desunto e delineato non sulla base di criteri rigidi e immutabili, bensì con riferimento alle concrete esigenze di un determinato tipo di società »; la musica in generale (e quindi il settore della musica extracolta) soddisfa certamente le istanze culturali della nostra società non meno di quanto avvenga nel settore del libro. Diventa anacronistica, quindi, la discriminazione fiscale tra i due generi.

Restando nel campo della normativa fiscale, al fine di incentivare le industrie fonografiche ad investire, un valido contributo può essere offerto dall'estensione a questo settore delle agevolazioni fiscali per gli utili reinvestiti in cosiddette « opere prime » e cioè nelle prime produzioni di giovani talenti italiani (articolo 10 della presente proposta di legge).

Al fine di contribuire ad arginare la crisi dell'industria fonografica e, contemporaneamente, al fine di compensare giustamente il lavoro degli autori e degli artisti, si giudica opportuno regolamentare la diffusione della « copia privata » (la riproduzione domestica per uso privato di fonogrammi e videogrammi) (articolo 11 della presente proposta di legge). Il problema della « copia domestica » è stato già oggetto di diverse proposte di legge presentate nel corso della IX e dell'attuale legislatura. La riproduzione per uso commerciale, che dà luogo al fenomeno della cosiddetta « pirateria », è stata già oggetto di una legge penale (la legge 29 luglio 1981, n. 406, recante « misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati »). Sebbene il fenomeno della pirateria non sia stato del tutto risolto dalla legge penale rimane comunque da affrontare la questione della « copia privata ». A causa di essa viene sottratto ad autori, interpreti ed esecutori, nonché ai produttori, e cioè ai soggetti della cultura musicale, il giusto compenso per il

loro lavoro intellettuale o imprenditoriale. Recentemente è emersa la proposta di istituire delle *royalties* (o prelievi) sulle cassette vergini e sugli apparecchi di registrazione. Questo prelievo conferirà agli aventi diritto il giusto compenso per l'utilizzazione delle loro opere e per la perdita che la fruizione privata arreca loro.

La presente proposta di legge, inoltre, affronta il problema dell'adeguamento della durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere musicali e drammatico-musicali (di cui all'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633) a quella di altri Paesi, europei e non (articoli 12, 13 e 14). Infatti, un numero sempre crescente di Paesi (l'esempio più recente è quello della Francia) ha ampliato i termini di durata della protezione di composizioni musicali con o senza parole. L'ampliamento dei termini di durata risponde ad esigenze di carattere sociale, economico e politico. Sotto il primo profilo occorre soffermarsi sul fatto che molto spesso i diritti d'autore sono l'unico genere di eredità che gli autori garantiscono ai loro eredi. La caduta in pubblico dominio comporta per questi gravi difficoltà economiche. Sotto il secondo profilo il fatto che in Italia il diritto d'autore sulle opere musicali sia protetto con un termine più breve rispetto a quello di altri Paesi europei, favorisce la scelta da parte degli autori italiani di andare a pubblicare per la prima volta le loro opere in questi Paesi, con grave danno per l'editoria italiana. Ed infine, bisogna tenere conto che siamo alle porte del 1992, anno dell'unificazione dei mercati europei. In vista di quella data si impone, anche in questo campo, l'adeguamento della editoria musicale italiana a quella degli altri Paesi della Comunità. Inoltre, si richiede l'ampliamento dei termini di durata di protezione dei diritti spettanti ai produttori fonografici in base al capo I del titolo II della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941) e dei diritti spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori in base agli articoli contenuti nel capo III dello stesso titolo della legge citata. I diritti al com-

penso per la utilizzazione di dischi, nastri e simili spettano ora ai produttori di dischi per la durata di trent'anni e agli artisti, interpreti ed esecutori per la durata di vent'anni. Per essi si richiede l'ampliamento dei termini fino a cinquant'anni.

Un'iniziativa utile che una proposta di legge che promuove la diffusione della cultura musicale deve necessariamente intraprendere, è quella di dare la possibilità ai giovani di « fare musica » nei locali scolastici (articoli 15, 16, 17 e 18 della presente proposta di legge). È noto quanto sia carente l'educazione musicale che viene impartita durante l'orario scolastico: si vuole offrire — proponendo una normativa organica ed uguale per tutti gli istituti scolastici, non legata alla sporadica e spontanea iniziativa dei presidi e dei consigli di istituto particolarmente accorti — la possibilità ai giovani di utilizzare i locali della scuola al di fuori dell'orario scolastico per imparare a suonare uno strumento, organizzare spettacoli e concerti, ma soprattutto di poter suonare liberamente. In questo modo viene data loro l'opportunità di uscire dall'isolamento in cui vivono e poter, invece, esprimere la loro creatività e le loro potenzialità artistiche. Incentivando l'associarsi di giovani viene favorita quella formazione di codici musicali, propri ed esclusivi del nostro Paese, di cui si lamenta l'assenza.

La presente proposta di legge consta di 20 articoli.

All'articolo 1 viene evidenziato il fine della valorizzazione della musica come lavoro intellettuale e quindi culturale e viene sottolineata l'importanza della promozione in particolare della musica italiana extracolta.

Nell'articolo 2 vengono indicati come beneficiari della normativa sulla musica extracolta gli autori, interpreti ed esecutori che diano vita a manifestazioni musicali, i gruppi giovanili associati e gruppi di base, e cioè quella produzione giovanile spontanea che opera isolatamente senza alcun riconoscimento delle proprie potenzialità artistiche.

All'articolo 3 è spiegata la necessità di costituire una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore della musica « extracolta » anche per l'organizzazione di spettacoli all'estero.

L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 26 della legge 14 agosto 1967, n. 800, laddove esso prevede la possibilità di ottenere sovvenzioni statali soltanto per l'organizzazione di manifestazioni di musica colta.

L'articolo 5 corregge le quote percentuali assegnate dal Fondo unico per lo spettacolo ai vari generi musicali (articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163) inserendo nel novero anche la voce della musica extracolta.

L'articolo 6 prevede la ripartizione delle sovvenzioni statali a livello regionale prima e comunale poi.

L'articolo 7 ammette la musica « extracolta » alla fruizione delle somme stanziare dalla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro in base alla legge 14 agosto 1967, n. 800.

L'articolo 8 prevede l'inserimento di una rappresentanza della musica « extracolta » nella composizione del Consiglio nazionale dello spettacolo che è stato recentemente istituito dalla citata legge n. 163 del 1985.

Con l'articolo 9 si delega il Ministro delle finanze a emanare un decreto che preveda l'abbassamento delle aliquote IVA sui prodotti fonografici allo stesso livello dell'aliquota prevista per il libro (2 per cento).

L'articolo 10 prevede agevolazioni fiscali alle industrie discografiche che investono sulle opere prime.

L'articolo 11 affronta il problema delle *royalties* sulle cassette vergini e gli apparecchi di registrazione al fine di compensare le perdite dovute alla diffusione della « copia domestica ». I proventi derivanti dalle *royalties* verranno suddivisi tra gli autori e i produttori di fonogrammi; una quota parte viene destinata allo Stato.

Gli articoli 12, 13 e 14 prevedono l'ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e l'ampliamento dei termini di durata della protezione dei diritti connessi, ovvero quelli dei produttori fonografici e quelli degli artisti, interpreti ed esecutori.

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 prevedono una delega al Ministro della pubblica istruzione per stabilire le direttive necessarie al fine dell'inserimento delle attività musicali e dei concerti nei locali delle scuole al di fuori dell'orario scolastico. Vengono assegnate funzioni diverse, ma collegate fra loro, agli organismi facenti parte della gerarchia della comunità scolastica.

L'articolo 19 prevede una ripartizione temporanea del Fondo unico per lo spettacolo in attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riforma del settore musicale.

L'articolo 20 prevede per la copertura finanziaria l'utilizzazione della quota dei proventi derivanti dalle *royalties* destinata dalla SIAE allo Stato.

TABELLA 1.

*Diritti versati all'estero dalla SIAE per i compensi maturati da autori stranieri in Italia e diritti percepiti da parte della SIAE dalle consociate straniere per compensi maturati all'estero da autori italiani.*

ANNO	Diritti versati all'estero dalla SIAE	Diritti accreditati alla SIAE dalle consociate straniere
1983 .....	14.992	13.682
1984 .....	12.118	18.224
1985 .....	16.655	19.237
1986 .....	16.704	18.089
1987 .....	22.795	24.180

*Fonte: SIAE. Non sono comprese le somme versate dalla SIAE a subeditori per diritti di riproduzione meccanica.*

TABELLA 2.

*Incidenza percentuale degli incassi lordi per « Diritti di esecuzione opere di pubblico dominio » sugli incassi lordi della Sezione musica SIAE dal 1981 al 1986 — Valori assoluti (in milioni di lire) e percentuali.*

ANNI	Incassi lordi sezione musica	Incassi lordi « Diritti di esecuzione opere di pubblico dominio »	Incidenza % (b) - (a)
	valori assoluti (a)	valori assoluti (b)	
1981 .....	125.462	2.484	2,0
1982 .....	148.974	2.871	1,9
1983 .....	166.573	7.363	4,4
1984 .....	192.533	6.396	3,3
1985 .....	227.283	8.741	3,8
1986 .....	250.709	7.358	2,9

*Fonte: Elaborazione su dati SIAE.*

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge tutela l'opera musicale « extracolta » come opera intellettuale.

2. Ai fini della presente legge si definisce musica « extracolta » l'insieme delle opere musicali che promuovono la musica melodica italiana.

### CAPO II

#### SOVVENZIONI STATALI PER LA MUSICA ITALIANA EXTRACOLTA

##### ART. 2.

*(Beneficiari).*

1. I beneficiari delle sovvenzioni statali alla musica extracolta italiana sono:

a) gli autori, interpreti ed esecutori che diano vita alle manifestazioni culturali di cui all'articolo 4;

b) le cooperative e le associazioni di gruppi musicali di giovani non aventi scopo di lucro;

c) i gruppi musicali di base, ove per tali si intendono gli autori, artisti, interpreti ed esecutori le cui esecuzioni non siano mai state incise in Italia o in altri Paesi su dischi o su altri supporti per la distribuzione su scala nazionale o internazionale, o lo siano state soltanto una volta.

2. I soggetti elencati nel comma 1 beneficiano delle sovvenzioni statali in quanto producano musica extracolta.

ART. 3.

*(Fondo unico  
per lo spettacolo).*

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 vengono erogate sovvenzioni statali per la valorizzazione della musica extracolta e per la promozione di spettacoli.

2. Le sovvenzioni statali sono costituite da una percentuale della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, assegnata alle attività musicali.

3. Tali sovvenzioni vengono erogate ai soggetti di cui all'articolo 2 anche per l'organizzazione di spettacoli all'estero aventi come scopo la diffusione della cultura musicale extracolta.

ART. 4.

*(Sovvenzioni alle manifestazioni).*

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali, di balletto, di musica melodica, pop, rock, jazz ».

ART. 5.

*(Assegnazione della quota  
del Fondo unico per lo spettacolo).*

1. L'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori fatto salvo quanto previsto



all'articolo 13 in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa e all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

2. La quota spettante alle attività musicali viene ripartita come segue:

a) 60 per cento agli enti lirici e alle associazioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) 30 per cento alle attività concertistiche, corali e di balletto di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;

c) 10 per cento alle attività e manifestazioni inerenti la musica extracolta.

3. La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al comma 1, al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al comma 3 ».

### CAPO III

#### DISCIPLINA GENERALE DELLA MUSICA ITALIANA EXTRACOLTA

##### ART. 6.

*(Ripartizione  
dei contributi statali).*

1. Il contributo statale viene ripartito annualmente dal Ministro del turismo e

dello spettacolo, su proposta del Consiglio nazionale dello spettacolo, tra le regioni sulla base della popolazione residente in ciascuna di esse.

2. Ciascuna regione stabilisce con propria legge:

a) la finalizzazione degli interventi dei comuni nel quadro della promozione culturale e della valorizzazione di nuovi talenti;

b) le modalità di programmazione delle manifestazioni di musica extracolta svolgentisi nei singoli comuni su indicazione di questi;

c) i criteri di priorità che i comuni devono seguire per l'erogazione delle sovvenzioni alle manifestazioni, tenendo conto dell'affluenza del pubblico a ciascuno spettacolo e del numero degli spettacoli effettuati dai soggetti di cui all'articolo 2;

d) le modalità di presentazione delle domande rivolte ai comuni dai soggetti di cui all'articolo 2.

#### ART. 7.

*(Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro).*

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« La sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le sue forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e della musica colta ed extracolta, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate ».

#### ART. 8.

*(Consiglio nazionale dello spettacolo).*

1. Il Consiglio nazionale dello spettacolo, di cui all'articolo 3 della legge 30

aprile 1985, n. 163, è integrato da due rappresentanti del settore della musica extracolta.

#### CAPO IV

#### NORMATIVA FISCALE

##### ART. 9.

*(Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto).*

1. Con proprio decreto il Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, stabilisce nella misura del 2 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni comunque effettuate di dischi, nastri e cassette registrate.

##### ART. 10.

*(Agevolazioni fiscali per gli utili reinvestiti).*

1. Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese fonografiche se reinvestita in opere prime di musica italiana.

2. Beneficiano di tali agevolazioni le imprese fonografiche che abbiano nel territorio italiano la sede legale e l'oggetto principale dell'attività.

3. L'agevolazione prevista deve essere richiesta espressamente da ciascuna impresa in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte degli utili che si intende reinvestire.

4. I reinvestimenti devono essere realizzati entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

5. Le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste nel presente articolo vengono stabilite con decreto

del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono ammesse a beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali le imprese che operino in settori diversi da quello musicale, mediante fusioni o incorporazioni.

## CAPO V

### PRELIEVI PER LE REGISTRAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO

#### ART. 11.

*(Diritti per le registrazioni  
non a scopo di lucro).*

1. Gli autori e i produttori di fonogrammi e di videogrammi e loro aventi causa, indipendentemente dai diritti ad essi riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di esigere, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi o videogrammi, un compenso pari al 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o strumenti analoghi di registrazione, musicassette, videocassette o altri supporti, e degli apparecchi di registrazione ad una piastra.

2. Detto compenso è elevato al 20 per cento per i nastri e strumenti analoghi ove a registrazione digitale — musicassette, videocassette, dischi, videodischi o altri supporti — per gli apparecchi di registrazione a sistema digitale, e per gli apparecchi di registrazione a due o più piastre.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per farne commercio, i detti apparecchi, nastri o supporti analoghi.

4. Il compenso per i nastri, i dischi e strumenti analoghi audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al

netto delle spese, in conformità alla normativa dell'ente stesso, per il 30,7 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 30,7 per cento ai produttori di fonogrammi o alle loro associazioni di categoria.

5. Il restante 38,6 per cento del compenso viene corrisposto dalla SIAE allo Stato.

6. I produttori di fonogrammi devono ripartire il 50 per cento del compenso ad essi attribuito, ai sensi del comma 4, con gli artisti interpreti o esecutori interessati. I relativi rapporti sono disciplinati da accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti ed esecutori. Tali accordi possono, altresì, disciplinare la ripartizione dei compensi maturati e maturandi ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1975, n. 252, fermo restando il disposto dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 490 del 1974.

7. Il compenso per i nastri ed altri supporti video, videocassette, videodischi o altri supporti e per gli apparecchi di registrazione video è dovuto ai produttori di videogrammi, i quali lo ripartiscono in base ad accordi collettivi con gli aventi diritto.

## CAPO VI

### AMPLIAMENTO DEI TERMINI DI DURATA DELLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI

#### ART. 12.

*(Ampliamento dei termini di durata di protezione delle opere musicali).*

1. La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, di cui

agli articoli 25, 26, 27 e 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è ampliata a settanta anni dopo la morte dell'autore per le opere e composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale di cui al numero 2) dell'articolo 2 della legge citata.

2. Nel caso di opere indicate dall'articolo 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il termine di maggiore durata del diritto di utilizzazione economica si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

#### ART. 13.

*(Ampliamento della durata della protezione dei diritti dei produttori fonografici e apparecchi analoghi).*

1. La durata della protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 404, è ampliata a cinquanta anni.

2. Beneficiano di tale ampliamento i titolari dei diritti di cui al titolo II, capo I della legge n. 633 del 1941, e i loro aventi causa.

#### ART. 14.

*(Ampliamento dei termini di durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori).*

1. Il diritto al compenso spettante ad artisti interpreti ed esecutori per le riproduzioni delle recitazioni, rappresentazioni ed esecuzioni è di cinquanta anni a partire dalla suddetta riproduzione, rappresentazione od esecuzione.

### CAPO VII

#### MUSICA NELLA SCUOLA

#### ART. 15.

*(Istruzioni del Ministero della pubblica istruzione).*

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro 180

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo vengono stabilite le modalità di utilizzazione dei locali scolastici per lo svolgimento di attività musicali fuori dell'orario scolastico o il potenziamento di tali attività ove già esistenti.

2. Il Consiglio di istituto organizza lo svolgimento dell'attività musicale all'interno dell'istituto stesso.

3. Il Consiglio scolastico distrettuale è l'organo responsabile della promozione di attività musicali e di concerti negli istituti di ciascun distretto.

4. Il Consiglio scolastico provinciale è l'organo proponente l'organizzazione di concerti negli spazi scolastici della provincia.

#### ART. 16.

##### *(Funzioni del consiglio d'istituto).*

1. Sulla base del programma attinente alle attività musicali redatto annualmente dal Consiglio scolastico distrettuale, di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ciascun Consiglio d'istituto delle scuole medie statali e delle scuole secondarie superiori statali comprese nel distretto, stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi della scuola per lo svolgimento delle attività musicali fuori dell'orario scolastico.

2. Il Consiglio d'istituto:

*a)* stabilisce con quale frequenza settimanale si svolge l'attività musicale nei locali delle scuole fuori dell'orario scolastico;

*b)* organizza corsi annuali per lo studio di uno strumento musicale;

*c)* organizza la rotazione dei gruppi musicali formati dagli studenti che inoltrano domanda al Consiglio d'istituto di utilizzazione dei locali delle scuole per lo svolgimento di attività musicali;

*d)* stabilisce le modalità di presentazione delle domande degli studenti;

e) destina direttamente agli studenti una parte dell'orario settimanale destinato allo svolgimento di attività musicali, in maniera tale che essi autogestiscano parte delle loro attività liberamente;

f) organizza le modalità di svolgimento dei concerti nei locali della scuola e il relativo servizio d'ordine.

#### ART. 17.

*(Funzioni del Consiglio scolastico distrettuale).*

1. Il Consiglio scolastico distrettuale nel programma annuale redatto entro il mese di luglio di ciascun anno, secondo quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nella parte riguardante in particolare lo svolgimento delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, stabilisce le modalità di svolgimento annuale delle attività musicali nei locali compresi nel distretto, secondo i criteri dettati dal Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 14.

2. Nel programma annuale di cui al comma 1, oltre all'organizzazione dei corsi per l'apprendimento dell'uso di uno strumento musicale o altro, viene fatta salva la possibilità per gli studenti di usufruire di una parte dell'orario destinato alle attività musicali, per autogestirlo liberamente.

#### ART. 18.

*(Funzioni del Consiglio scolastico provinciale).*

1. Il Consiglio scolastico provinciale determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature della scuola, per lo svolgimento di concerti musicali da parte degli studenti iscritti alle



scuole medie statali e alle scuole secondarie superiori statali della provincia.

2. Detti criteri generali vengono utilizzati dai Consigli scolastici distrettuali e dai Consigli d'istituto per l'organizzazione dei concerti di cui al comma 1, nell'ambito del distretto scolastico.

## CAPO VIII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 19.

*(Norme transitorie).*

1. L'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *(Norme transitorie).* — 1. A partire dal 1991 fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle leggi di settore, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 40 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e del 15 per cento a favore delle attività musicali di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 14 agosto 1967, n. 800, riguardanti la musica concertistica, corale, di balletto ed extracolta, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al comma 2 dell'articolo 2.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1:

a) il 4 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819;

d) il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come aumentato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

e) il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alla musica concertistica, corale, di balletto ed extracolta e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali e di prosa sono assegnati al fondo della sezione

autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;

f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo, ed in ragione del 10 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

3. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, per l'esercizio finanziario successivo.

## CAPO IX

### COPERTURA FINANZIARIA

#### ART. 20.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti allo Stato dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, e valutati in lire 21,62 miliardi per il 1991, lire 22,67 miliardi per il 1992 e lire 23,7 miliardi per il 1993 si provvede mediante gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5, della presente legge.